SENTENZA N. 58/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73524** R.G., introdotto con ricorso del 16.2.2022 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omssis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Luca Frenda e Salvatore Drago ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Aversa, via Vito Jasi n. 35 (pec: avvocatogiovannilucafrenda@pec.it; avv.salvatore.drago@pec.giuffre.it)

contro

- **INPS**, in persona del suo Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone, giusta procura generale, ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

nonché contro

- MINISTERO DELL'INTERNO – Prefettura di Caserta - in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, ivi domiciliato, rappresentato e difeso dal proprio dirigente dott. Antonio Ferraro (pec: dipps018.1700@pecps.interno.it)

per

la riliquidazione del trattamento pensionistico dal riconoscimento dell'inabilità a decorrere dal 5.11.2020 con corresponsione delle attribuzioni economiche di spettanza dalla medesima data, oltre

rivalutazione monetaria, interessi, legali e di mora, e spese di giustizia, previo annullamento della delibera n. 0190970 resa dal Ministero dell'Interno e comunicata al ricorrente con missiva del 30.12.2021;

Letti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di causa;

Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con memoria del 21.11.2023;

Rilevata la costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno – Prefettura di Caserta con memoria del 27.11.2023.

FATTO

Il ricorrente espone quanto segue:

- in data 10.5.2021, riceve notifica, a cura del Ministero dell'Interno, dell'estratto del processo verbale reso il 5.11.2020 dalla Commissione Medica di Verifica (per brevità CMV) di Napoli, attestante la propria inidoneità al servizio di istituto in modo assoluto;
- conseguentemente, in data 27.5.2021, presenta domanda di pensione ordinaria di inabilità;
- a seguito di valutazione della Commissione medica, la Prefettura di Caserta notifica, in data 9.6.2021, il decreto di pensione per fisica inabilità con decorrenza dal 14.4.2020, che, tuttavia, il (omissis)reputa erroneo domandandone la correzione sia al Ministero dell'Interno che all'INPS affermando di essere rimasto in servizio sino al giudizio di inabilità del 5.11.2020;
- in data 7.9.2021, la CMV di Napoli, in seguito all'accertamento sanitario di cui al decreto del Ministero dell'Economia del 12.2.2004, dichiara l'istante in quiescenza dal 5.11.2020 e non come in precedenza indicato dal 4.4.2020;
- con il ricorso in epigrafe, l'interessato sottolinea di avere superato i 18 mesi di aspettativa per causa a lui non imputabile per effetto della mancata visita della CMV durante il periodo covid;
- evidenzia di essere stato sottoposto a visita, in data 9.6.2020, riportando giudizio medico legale di temporanea inidoneità al servizio, sottolineando, peraltro, che già il verbale del 10.2.2020 ha acclarato la sua non idoneità

per infermità al servizio d'Istituto nella Polizia di Stato sino all'11.3.2020 cui sono seguiti dispensa dal servizio e rinuncia al transito nei ruoli civili della Pubblica Amministrazione;

- in data 20.7.2021, l'INPS di Caserta ha chiesto alla Prefettura chiarimenti in ordine alla posizione dell'interessato, rimarcando come il medesimo fosse stato collocato a riposo in data 14.4.2020 per il termine massimo di aspettativa come da decreto del Ministero dell'Interno del 16.4.2021, all'uopo osservando come soltanto con il verbale del 5.11.2020 la CMV di Napoli lo avesse dichiarato "*non idoneo in modo permanente ed assoluto al servizio in maniera definitiva*";

- sottolinea il ricorrente la discrepanza - rilevata proprio dall'INPS - tra la causalità di cessazione avvenuta il 14.4.2020 e l'accertamento sanitario per il riconoscimento dell'inabilità definitiva conclusasi in data 5.11.2020, in virtù della quale l'Ente previdenziale non liquidava in suo favore il trattamento pensionistico, stante l'incertezza in ordine al momento dell'insorgenza dell'inabilità;

- con memoria del 23.11.2023, l'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna alle spese;

- con memoria del 27.11.2023, il Ministero dell'Interno ha chiesto la reiezione della avanzata pretesa sul presupposto che il provvedimento datato 14.4.2021 che aveva statuito la dispensa dal servizio per fisica inabilità avesse natura dichiarativa spiegando effetti retroattivi dal 14.4.2020, giorno successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa. Aggiungeva, poi, come il ricorrente avesse fatto inutilmente decorrere i termini per esercitare le facoltà procedimentali all'uopo previste e rinunciato ai benefici di cui al d.p.r. n. 339/1982;

- all'udienza del 4.12.2023, gli avv.ti Giovanni Luca Frenda e Salvatore Drago per il ricorrente si sono riportati integralmente al ricorso, impugnando la costituzione dell'INPS per violazione dell'art. 156, comma 3, c.g.c. ed eccependo il difetto di legittimazione passiva del

Ministero dell'Interno, nonché la contumacia della Prefettura di Caserta; in via istruttoria hanno domandato apposita CTU contabile.
L'avv. Gianluca Tellone, per l'INPS, ha concluso come da memoria depositata;
- con ordinanza n. 225/2023, del 7.12.2023, questo Giudice incaricava la Ragioneria Territoriale dello Stato di Campobasso/Isernia di "*verificare l'esatta decorrenza del trattamento pensionistico di inabilità del ricorrente ai fini di una sua eventuale riliquidazione, quantificando, se del caso, gli arretrati di spettanza*"; detta Ragioneria, adducendo ragioni ostative alla formulazione del richiesto parere, rimetteva l'incarico conferito;
- pertanto, con ordinanza n. 4/2024, del 21.3.2024, questo Giudice provvedeva a revocare l'emessa ordinanza n. 225/2023, del 7.12.2023, e ad affidare il medesimo incarico alla dott.ssa Leonilda Buonocunto, professionista iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Napoli, la quale, tuttavia, si vedeva costretta a rinunciare per sopravvenuti impedimenti in data 22.3.2024:
- con successiva ordinanza n. 6/2024, del 28.3.2024, veniva affidato medesimo incarico peritale sui quesiti già formulati alla dott.ssa Luisa Falanga, professionista iscritta con n. 2446 all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Napoli – Sezione civile, la quale in data 28.5.2024 provvedeva a trasmettere alla Segreteria di questa Sezione il richiesto parere contabile;
- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Salvatore Drago per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, i quali si sono riportati entrambi alle proprie difese, concludendo come in atti;
- la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della pretesa di parte ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento a

far data dal riconoscimento dell'inabilità con decorrenza 5.11.2020 unitamente alla corresponsione delle attribuzioni economiche di spettanza dalla medesima data.

2. Con ordinanza n. 6/2024, del 28.3.2024 questo Giudice richiedeva ad un professionista privato, la dott.ssa Luisa Falanga, apposita CTU contabile al fine di "*verificare l'esatta decorrenza del trattamento pensionistico di inabilità del ricorrente ai fini di una sua eventuale riliquidazione, quantificando, se del caso, gli arretrati di spettanza*"

In data 22/4/2024 alle ore 15.00 a mezzo collegamento su piattaforma Zoom, avevano inizio le operazioni peritali, alla presenza per parte ricorrente dell'avv. Salvatore Drago mentre per la parte resistente nessuno risultava presente.

Venivano esaminati gli atti ed i documenti di causa, presenti nel fascicolo telematico unitamente alla documentazione consegnata dalla parte ricorrente a mezzo *pec* del difensore segnatamente rappresentati da:

1. Determina INPS del 27/12/2021 atto n. CE0942021000071 notificata al ricorrente, con la quale è stata riconosciuta con decorrenza dal 14/04/2020 la pensione di inabilità liquidata con il sistema misto;
2. Diffida della Questura di Caserta Ufficio Amministrativo Contabile trasmessa a mezzo pec il 4/4/22 al ricorrente, con cui sono stati richiesti la restituzione al netto delle ritenute previdenziali, erariali ed assistenziali delle mensilità indebitamente percepite dal ricorrente dal 14/04/20 al 31/5/2021;
3. Cedolini paga delle retribuzioni del ricorrente dalla mensilità di marzo 2020 a tutto novembre 2020.

Nella prima ed unica seduta per le operazioni peritali, veniva interpellato l'avv. Salvatore Drago, per il ricorrente, il quale dichiarava come agli atti non risultasse alcuna opposizione al decreto di dispensa dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 14/04/20 dell'assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato (omissis), emesso dal Ministero dell'Interno con atto del 14/4/2021.

Successivamente, l'incaricato organo peritale procedeva alla ricostruzione della vicenda nei termini che seguono con la finalità di verificare l'esatta decorrenza del trattamento pensionistico di inabilità in favore di parte ricorrente:

- alla data del 13/04/2020 il (omissis)aveva terminato il periodo massimo di aspettativa ai sensi degli art. 68 e 70 del d.p.r. n. 3/1957;
- con la visita medica del 5/11/2020 della CMV di Napoli veniva accertata la inidoneità in modo permanente ed assoluto al servizio nei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato del ricorrente;
- in data30/11/2020 parte ricorrente rinunciava al transito nei ruoli civili della Pubblica Amministrazione;
- alla data del 14/04/2021 il Ministero dell'Interno con decreto protocollo n. 333/SAA/I/78799/DISP dichiarava la dispensa dal servizio per fisica inabilità del ricorrente con decorrenza 14/04/2020.

Richiamava l'art. 2, comma 12, l. n. 335/95, ai sensi del quale la pensione di inabilità è riconosciuta ai dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendenti da cause di servizio. Nel caso la domanda o la procedura abbia inizio durante il servizio, la decorrenza è dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Concludeva affermando: "*In difetto di provvedimenti della competente giurisdizione sulla leggittimità/illeggitimità del decreto n. 333/SAA/I/78799/DISP emesso dal Ministero dell'Interno il 14/4/2021, con cui ha dispensato dal servizio per fisica inabilità con decorrenza dal 14/04/2020 il sig. (omissis), quindi, ha dichiarato la cessazione dal servizio dal 13/4/20, si deve concludere che la decorrenza richiesta sia al 14/04/2020".*

3. Aderendo integralmente alle valutazioni espresse nella depositata CTU, considerato che il provvedimento ministeriale n. 333/SAA/I/78799/disp. del 14.4.2021 e non impugnato ha statuito la dispensa dal servizio del ricorrente per fisica inabilità con effetti retroattivi a partire dal 14.4.2020, giorno successivo alla scadenza del periodo massimo di aspettativa di cui

agli artt. 68 e 70 d.p.r. n. 3/1957, questo Giudice respinge il ricorso in epigrafe.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Respinge il ricorso;

2. Pone a carico di parte soccombente le spese di lite nella misura complessiva di euro 300,00 da corrispondersi in favore dell'INPS e del Ministero dell'Interno – Prefettura di Caserta nella misura del 50% ciascuno, oltre alle spese della CTU quantificate come da separato decreto.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 10 febbraio 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 17.02.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale